

La sentenza della Corte di Lussemburgo sul caso *Aranyosi e Căldăraru*: una (difficile) coesistenza tra tutela dei diritti fondamentali e mandato di arresto europeo*

di **Gabriele Asta** – *Dottore di ricerca in Ordine internazionale e diritti umani, Università “Sapienza” di Roma*

ABSTRACT: The judgment delivered by the Court of Justice of the European Union (CJEU) in the *Aranyosi and Căldăraru* case owns the potential to become an important piece in the area of freedom, security and justice’s mosaic. In this decision, the CJEU not only confirms that the principles of mutual trust and recognition are not absolute, but it also provides for an explicit situation in which this limit applies. Namely, the Court of Luxembourg recognizes the duty for the executing judicial authority to suspend the execution of a European arrest warrant (EAW) in case of a real risk of inhuman or degrading treatment because of the conditions of detention of the person concerned in the Member State where the EAW was issued, and ask for detailed information. If, after a two-step test, the existence of that risk cannot be discounted within a reasonable period of time, the judicial authority can decide not to execute the EAW. In substance, the CJEU recognizes a further non-mandatory ground for non-execution. Still, the *Aranyosi* judgment raises many issues, which could lead to difficulties in the implementation by national judicial authorities of the principles therein contained, and to possible contrasts with the European Court of Human Rights. To that regard, the recent judgment issued by the Italian *Corte di cassazione* (*Barbu* case) represents an important – albeit not exhaustive – test bench. In conclusion, this article affirms the extreme difficulty, at present, in balancing effective respect for human rights and efficient functioning of the EAW system, due to the current situation of widespread deficiencies in the detention conditions of many Member States.

SOMMARIO: 1. Premessa: l’eccezione all’esecuzione del mandato d’arresto europeo in presenza di un rischio concreto di trattamenti inumani o degradanti. – 2. Profili sostanziali e processuali della deroga riconosciuta dalla Corte di Lussemburgo. – 3. Questioni problematiche emergenti dalla sentenza pregiudiziale della Corte di giustizia. – 4. La sentenza della Corte di cassazione italiana sul caso *Barbu*: un banco di prova per i principi sanciti dal Giudice di Lussemburgo. – 5. Osservazioni conclusive.

*Lavoro sottoposto a referaggio secondo le Linee guida della Rivista.

1. Premessa: l'eccezione all'esecuzione del mandato d'arresto europeo in presenza di un rischio concreto di trattamenti inumani o degradanti

Con la sentenza resa lo scorso 5 aprile sul caso *Aranyosi e Căldăraru*¹, la Corte di giustizia dell'Unione europea torna a pronunciarsi, su richiesta dell'*Hanseatisches Oberlandesgericht* di Brema, sull'interpretazione di alcune disposizioni della decisione quadro sul mandato di arresto europeo². Quest'ultima, com'è noto, sostituendo le norme convenzionali applicabili in materia di estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea, ha previsto una procedura giudiziaria semplificata ed accelerata di consegna di una persona accusata o condannata³. Tra gli innumerevoli aspetti di interesse del sistema in oggetto, diverse voci hanno posto l'attenzione, in particolare, sui profili di conformità della decisione quadro con la tutela dei diritti fondamentali e, ancor più specificamente, sulla mancanza di un espresso motivo di non esecuzione di un mandato in caso di possibile violazione dei diritti fondamentali del ricercato⁴. Fino ad oggi, infatti, la Corte di

¹ Corte di giustizia, cause riunite C-404/15 e C-659/15 PPU, *Aranyosi e Căldăraru*, sentenza del 5 aprile 2016, d'ora in avanti anche: *Aranyosi*.

² Segnatamente, gli artt. 1, par. 3, 5 e 6, par. 1, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato di arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, del 26 febbraio 2009. Nonostante le domande pregiudiziali fossero state presentate nell'ambito dell'esecuzione di due mandati di arresto "processuali" emessi dal Tribunale distrettuale di Miskolc, in Ungheria (*Aranyosi*), e di un mandato di arresto "esecutivo" spiccato dal Tribunale di primo grado di Făgăraș, in Romania (*Căldăraru*), la Corte di Lussemburgo ha deciso di accordare alla seconda il trattamento mediante procedimento pregiudiziale d'urgenza (in quanto il Căldăraru si trovava al tempo in stato di detenzione) e di riunire le due cause, in conseguenza della loro connessione.

³ È appena il caso di ricordare come la decisione quadro sia stata oggetto di diverse pronunce, tanto della Corte di Lussemburgo quanto dei giudici interni, e di una reiterata attenzione nelle sedi istituzionali e in dottrina. La quantità di letteratura sull'argomento è decisamente copiosa. Tra gli scritti più recenti, si rinvia ad A. DAMATO, *Mandato d'arresto europeo*, in A. DAMATO, P. DE PASQUALE, N. PARISI, *Argomenti di diritto penale europeo*², Torino, 2014, 125 ss.

⁴ Le cause di non esecuzione sono difatti espressamente previste agli artt. 3 (non esecuzione obbligatoria) e 4 e 4 bis (non esecuzione facoltativa) della decisione quadro. Ciononostante, nelle sue Conclusioni al caso *Radu*, l'Avvocato generale Sharpston sembrerebbe ammettere la possibilità di ricostruire, in via interpretativa, un motivo di non esecuzione a portata generale, per esigenze di tutela dei diritti umani (cfr. *Conclusioni dell'Avvocato generale Eleanor Sharpston*, presentate il 18 ottobre 2012, punti 63-97). Tuttavia, il ricorso a tale motivazione sarebbe giustificato "solamente in circostanze eccezionali" (cfr. *ivi*, punto 97, analogamente, cfr. anche punto 81), al fine di non paralizzare il sistema del mandato di arresto europeo. In dottrina, un'analoga ricostruzione "interpretativa" è stata proposta, tra gli altri, da M. LUGATO, *La tutela dei diritti fondamentali rispetto al mandato di arresto europeo*, in *Riv. dir. int.*, 2003, 27-54, spec. 42-45, la quale ne evidenzia, al tempo stesso, i limiti. Di conseguenza, l'A. individua nell'espressa previsione normativa di tale limite la soluzione più idonea. È stato, tuttavia, sostenuto come, in realtà, non vi sia la necessità di introdurre un apposito motivo di rifiuto, in considerazione, *inter alia*, del rinnovato *status* acquisito dalla Carta dei diritti fondamentali nella gerarchia delle fonti a seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, e dell'evoluzione nell'orientamento giurisprudenziale della Corte di giustizia con riguardo, in particolare, alla nozione di "attuazione" contenuta all'art. 51, par. 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (cfr. S. MONTALDO, *I limiti della cooperazione in materia penale nell'Unione europea*, Torino, 2015, 404-406). Di recente, la possibilità di introdurre un espresso motivo ostativo è stata oggetto di attenzione del Parlamento europeo, che ha a tal fine sollecitato la Commissione a presentare, in tempi brevi, alcune proposte legislative tra cui figurasse "un motivo di non esecuzione obbligatoria quando vi sono importanti motivi per ritenere che l'esecuzione della misura sarebbe incompatibile con l'obbligo dello Stato membro di esecuzione in conformità dell'articolo 6 del trattato sull'Unione europea e della Carta" (cfr. Risoluzione del Parlamento europeo 2013/2109(INL) del 27 febbraio 2014, recante raccomandazioni alla

Lussemburgo aveva costantemente riconosciuto l'esaustività dei motivi di non esecuzione previsti dalla decisione quadro⁵, espressione della più generale necessità di preservare il primato del diritto dell'Unione e l'uniformità della sua applicazione⁶. Ciononostante, gli Stati membri, in sede di attuazione della stessa, avrebbero non di rado introdotto ulteriori motivi di non esecuzione⁷.

Con la pronuncia in commento, la Corte di Lussemburgo riconosce – e proceduralizza – la *facoltà*, per le autorità giudiziarie nazionali, di non eseguire un mandato di arresto europeo nel caso in cui sussistano motivi seri e comprovati che la persona ricercata corra un rischio concreto ed “individualizzato” di subire trattamenti inumani o degradanti a causa delle condizioni detentive nello Stato membro di emissione. In altri termini, la Corte ribadisce, e contestualizza, la – eccezionale – derogabilità dei principi di riconoscimento e fiducia reciproci, sui quali la decisione quadro sul mandato di arresto europeo si fonda, quest'ultima rappresentando, al tempo stesso, la pietra angolare della loro applicazione nello spazio giudiziario europeo.

Come si dirà, molteplici sono le questioni sollevate dalla pronuncia. In questa sede ci si soffermerà, innanzitutto, sui profili materiali e processuali dell'eccezione prevista dalla Corte di Lussemburgo. Inoltre, si tenterà di condurre una prima valutazione sulle ricadute che il riconoscimento di tale deroga potrebbe avere sugli ordinamenti nazionali e, nello specifico, sull'attività dei giudici interni, che rivestono un ruolo cruciale ai fini del buon funzionamento del sistema di consegna. Le incertezze interpretative che, tuttavia, paiono caratterizzare la sentenza *Aranyosi* potrebbero complicare in maniera sensibile l'applicazione dei principi in essa contenuti, non da ultimo, per la possibilità che si profili un contrasto con l'eventuale posizione della Corte europea dei diritti dell'uomo. A tal proposito, la recente pronuncia resa dalla Corte di cassazione italiana sul caso *Barbu*, in cui essa applica, per la prima volta, quanto affermato dalla Corte di giustizia nella sentenza *Aranyosi*, rappresenta un importante – benché non esaustivo – banco di prova per testare la tenuta della soluzione prospettata in via pregiudiziale dal Giudice di Lussemburgo. La presente analisi condurrà, infine, a riconoscere la notevole difficoltà di bilanciare l'effettivo rispetto degli *standard* di tutela dei diritti fondamentali e l'efficace funzionamento del sistema del mandato di arresto europeo, dovuta non tanto ad un'intrinseca incompatibilità tra i due

Commissione sul riesame del mandato di arresto europeo, punto 7 d)). Tuttavia, ad oggi tale sollecitazione non pare aver sortito l'effetto sperato.

⁵ Posizione, in realtà, ribadita anche nella pronuncia in commento (cfr. sentenza *Aranyosi*, punto 80).

⁶ Esigenza emersa con forza, ad esempio, nella celeberrima sentenza *Melloni*. È appena il caso di ricordare come la pronuncia sia stata oggetto in dottrina di letture in parte divergenti. In argomento, si rinvia, tra gli altri, a C. AMALFITANO, *Mandato d'arresto europeo: reciproco riconoscimento vs diritti fondamentali? Note a margine delle sentenze Radu e Melloni* della Corte di Giustizia, in *www.penalecontemporaneo.it*, 2013, 1 ss.; M. IACOMETTI, *Il caso Melloni e l'interpretazione dell'art. 53 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea tra Corte di giustizia e Tribunale costituzionale spagnolo*, in questa *Rivista*, ottobre 2013, 1 ss.; A. RUGGERI, *La Corte di giustizia e il bilanciamento mancato (a margine della sentenza Melloni)*, in *Dir. Un. eur.*, 2013, 229-243; V. SKOURIS, *Développements récents de la protection des droits fondamentaux dans l'Union européenne: les arrêts Melloni et Åkerberg Fransson*, ivi, 399-408.

⁷ Prassi, invero, criticata in dottrina – sul punto, cfr., tra gli altri, S. MONTALDO, *op. cit.*, spec. 412-413. Come si dirà meglio oltre (v. *infra*, nota 56, e il passo che la precede), ciò si sarebbe verificato anche nel contesto dell'ordinamento italiano.

obiettivi, quanto, piuttosto, alle diffuse carenze riscontrabili nelle condizioni detentive presenti negli Stati membri.

2. Profili sostanziali e processuali della deroga riconosciuta dalla Corte di Lussemburgo

Con la pronuncia in commento, la Corte di Lussemburgo risponde alle due domande pregiudiziali elaborate, in termini sostanzialmente identici, dall'*Hanseatisches Oberlandesgericht*⁸. In particolare, gli interrogativi sollevati dal Giudice di rinvio consentono alla Corte di chiarire alcuni aspetti relativi ai principi di riconoscimento e fiducia reciproci⁹. Questi ultimi, declinati nello specifico contesto della decisione quadro sul mandato di arresto europeo, si traducono nell'obbligo, per l'autorità giudiziaria dello Stato membro di esecuzione, di dar corso, in principio, a un mandato spiccato dalla corrispondente autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione, sul presupposto che i rispettivi ordinamenti giuridici nazionali siano in grado di fornire una tutela equivalente ed effettiva dei diritti umani fondamentali riconosciuti a livello dell'Unione, in particolare nella Carta dei diritti fondamentali¹⁰. Nello specifico, la Corte ritorna sulla questione dei possibili *limiti* a tali principi, dopo l'ormai noto parere 2/13 sul Progetto di accordo di adesione dell'Unione europea alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)¹¹. In tale occasione, il Giudice di Lussemburgo, pur riconoscendo l'importanza fondamentale che riveste, nel diritto dell'Unione, il principio di fiducia reciproca, aveva infatti ammesso, in maniera tuttavia generica, che esso potesse subire limitazioni in "circostanze eccezionali"¹². In altri termini, già nel parere in parola, la Corte aveva riconosciuto la natura *iuris tantum* della presunzione dell'equivalente tutela, da parte degli Stati membri, dei diritti fondamentali garantiti dall'Unione.

⁸ Domande che il Giudice di Lussemburgo sintetizza al punto 74 della sentenza *Aranyosi*.

⁹ Sull'evoluzione del principio del mutuo – o, secondo una sfumatura differente, reciproco – riconoscimento declinato nel contesto dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia e, segnatamente, nell'alveo della cooperazione in materia penale, v., tra gli altri, K. LENAERTS, *The Principle of Mutual Recognition in the Area of Freedom, Security and Justice*, consultabile online al sito www.law.ox.ac.uk; MONTALDO, *op. cit.*, 348 ss. La Corte di giustizia non avrebbe invece chiarito la relazione esistente tra il principio di reciproco riconoscimento e quello di fiducia reciproca, questione su cui si registrano, inoltre, posizioni divergenti degli Avvocati generali (in argomento, v. C. JANSSENS, *The Principle of Mutual Recognition in EU Law*, Oxford, 141-144).

¹⁰ Cfr. sentenza *Aranyosi*, punti 77-79.

¹¹ Corte di giustizia, parere n. 2/13, *Progetto di accordo internazionale – Adesione dell'Unione europea alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali – Compatibilità di detto progetto con i Trattati UE e FUE*, del 18 dicembre 2014 (d'ora in avanti anche: parere 2/13).

¹² Ivi, punto 191, in cui la Corte significativamente cita sia la sentenza *N.S. e M.E.* sia quella *Melloni*. Nella sentenza in commento la Corte riconosce tale possibilità anche nei confronti del principio di mutuo riconoscimento, riferimento, in realtà, assente nel pertinente passaggio del parere (cfr. sentenza *Aranyosi*, punto 82). A tal proposito, si osservi, inoltre, come l'Avvocato generale Mengozzi, nelle sue Conclusioni al caso *Lopes Da Silva Jorge*, aveva avanzato una lettura "human-rights oriented" del principio di reciproco riconoscimento applicato al settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale. Il rinvio ai diritti e ai principi fondamentali operato dall'art. 1, par. 3, della decisione quadro 2002/584, dovrebbe costituire, infatti, un "limite di sicurezza" a tale applicazione (cfr. *Conclusioni dell'Avvocato generale Paolo Mengozzi*, presentate il 20 marzo 2012, punto 28).

Nella sentenza in esame, il Giudice di Lussemburgo compie un ulteriore passo, individuando un caso in cui tale limite agisce, ossia la circostanza in cui l'autorità giudiziaria di esecuzione disponga di elementi oggettivi e opportunamente aggiornati che attestino un rischio reale di trattamento inumano o degradante dei detenuti nello Stato membro di emissione, tenuto conto del livello di tutela dei diritti fondamentali garantito dal diritto dell'Unione, e segnatamente dall'articolo 4 della Carta¹³. In particolare, tali elementi potranno dimostrare la presenza di carenze vuoi sistemiche o generalizzate, vuoi che riguardino determinati gruppi di persone, vuoi ancora che colpiscano determinati centri di detenzione¹⁴. In simili circostanze, la fiducia reciproca tra Stati membri cede il passo, e la Corte di giustizia riconosce in capo all'autorità giudiziaria di esecuzione l'obbligo di verificare l'esistenza di motivi seri e comprovati per ritenere che la persona colpita da un mandato di arresto corra un rischio concreto di trattamento inumano o degradante, in caso di consegna allo Stato emittente¹⁵. Tali conclusioni sarebbero, in particolare, conseguenza della lettura combinata degli artt. 1, par. 3, della decisione quadro, secondo cui l'obbligo di rispettare i diritti fondamentali non può essere modificato per effetto della decisione quadro¹⁶, e 51, par. 1, della Carta, che impone il rispetto di tali diritti, *inter alios*, agli Stati membri – e, di conseguenza, ai loro organi giurisdizionali – nell'attuazione del diritto dell'Unione, vale a dire anche quando l'autorità giudiziaria emittente e l'autorità giudiziaria di esecuzione applicano le disposizioni nazionali adottate in esecuzione della decisione quadro¹⁷.

Venendo ora al concreto operare di tale meccanismo di valutazione, la Corte immagina un sistema strutturato su due livelli di rischio, *in abstracto* – ma comunque reale – e *in concreto*. Nello specifico, l'esistenza di un rischio “astrattamente reale” sembrerebbe rappresentare condizione necessaria e sufficiente per far sorgere l'obbligo di verifica da parte dell'autorità giudiziaria di esecuzione¹⁸.

Con riguardo al primo livello, il Giudice di Lussemburgo individua un ventaglio di fonti da cui l'autorità giudiziaria di esecuzione potrà attingere al fine di ottenere informazioni attendibili. Tali elementi possono, infatti, risultare da decisioni giudiziarie internazionali, quali le sentenze della Corte di Strasburgo, o nazionali, nonché da decisioni, relazioni e altri documenti predisposti dagli organi del Consiglio d'Europa o appartenenti al sistema delle Nazioni Unite¹⁹.

¹³ *Rectius*, come si avrà modo di rilevare (v. *infra*, il passo che precede la nota 24), sembrerebbe prefigurarsi la possibilità di una limitazione al principio di mutua fiducia non necessariamente supportato, tuttavia, da una deroga a quello di riconoscimento reciproco.

¹⁴ Cfr. sentenza *Aranyosi*, punto 104.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Cfr. *ivi*, punto 83.

¹⁷ *Ivi*, punto 84. In argomento, v. A. DI STASI, *L'ambito di applicazione della Carta dei diritti fondamentali per gli Stati membri dell'Unione europea: verso nuovi limiti o “confini” tra ordinamenti?*, in AA. VV., *Scritti in onore di Giuseppe Tesaurò*, Napoli, 2014, 165 ss.

¹⁸ A tal proposito, cfr. anche il punto 88. Come si dirà, non è tuttavia chiaro se l'autorità giudiziaria di esecuzione abbia l'obbligo di agire *ex officio* o su istanza di parte (cfr. *infra*, par. 3).

¹⁹ Cfr. sentenza *Aranyosi*, punto 89.

Ai fini, invece, dell'esame in concreto ("individualizzazione" del rischio), l'autorità giudiziaria di esecuzione dovrà instaurare un dialogo con quella emittente, rigorosamente descritto dalla Corte di Lussemburgo. In particolare, nel caso in cui si profili una situazione di rischio reale di trattamento inumano o degradante, la prima dovrà innanzitutto chiedere la trasmissione di informazioni complementari alla seconda, la quale, dopo essersi giovata, ove necessario, dell'assistenza delle relative autorità centrali²⁰, dovrà trasmettere tali informazioni, entro il limite eventualmente fissato nella domanda dall'autorità di esecuzione²¹. Quest'ultima dovrà inoltre rinviare la propria decisione sulla consegna dell'interessato fino all'ottenimento degli elementi che le consentano di valutare l'effettiva sussistenza del summenzionato rischio²², che, qualora non possa essere esclusa entro un termine ragionevole, dovrà condurre la stessa a decidere se occorra porre fine alla procedura di consegna²³.

Pertanto, la Corte di Lussemburgo avrebbe riconosciuto in capo alle autorità giudiziarie nazionali non l'obbligo, bensì la *facoltà* di rifiutare un trasferimento ove non possa essere esclusa la sussistenza di un rischio concreto ed individualizzato di trattamento inumano o degradante, determinato secondo la procedura poc'anzi descritta. In altri termini, essa parrebbe individuare un ulteriore motivo *facoltativo* di non esecuzione²⁴, benché caratterizzato, come si avrà modo di osservare, da contorni applicativi incerti²⁵. Di conseguenza, si profila una distanza rispetto alla soluzione accolta nella giurisprudenza in materia di asilo (caso *N.S. e M.E.*), in cui la Corte aveva invece riconosciuto l'*obbligo* per gli Stati membri di non dare seguito ad un trasferimento verso il Paese formalmente competente, in caso di rischio reale per il richiedente asilo di subire trattamenti inumani o degradanti, dovuto a carenze sistemiche nel sistema di asilo di tale Stato²⁶. Si osservi, tuttavia, come la possibilità di estendere alla cooperazione in materia penale soluzioni tratte dalla

²⁰ Si osservi, a tal proposito, come la Corte di giustizia intervenga in maniera alquanto incisiva sull'articolazione delle competenze interne, riconoscendo un obbligo, per l'autorità giudiziaria di emissione di richiedere, se del caso, l'intervento dell'autorità centrale.

²¹ Ai sensi dell'art. 15, par. 2, della decisione quadro (cfr. sentenza *Aranyosi*, punto 97).

²² Si noti, inoltre, come la Corte insista particolarmente sulla circostanza che l'accertamento della sussistenza di un rischio concreto di trattamento inumano o degradante, che si situi, tuttavia, ad un livello ancora *potenziale*, non possa condurre, *di per sé*, al rifiuto di eseguire un mandato di arresto (cfr. *ivi*, punto 91).

²³ Precisi obblighi per l'autorità giudiziaria di esecuzione sono inoltre previsti anche nel caso in cui, nelle more della procedura di esecuzione del mandato di arresto europeo, essa decida di mantenere l'individuo interessato in stato di detenzione (cfr. *ivi*, punti 100-102).

²⁴ Al contrario, S. GÁSPÁR-SZILÁGYI, *Joined Cases Aranyosi and Căldăraru. Converging Human Rights Standards, Mutual Trust and a New Ground for Postponing a European Arrest Warrant*, consultabile online al sito www.aceg.blogactiv.eu, sostiene che la Corte di giustizia non avrebbe introdotto un nuovo motivo di rifiuto, bensì semplicemente di rinvio ("less drastic ground for postponement"), che tuttavia, osserva l'A., potrebbe facilmente tradursi in un "*de facto* ground of refusal", in conseguenza della difficoltà, per certi Stati membri, di adeguare, entro un termine ragionevole, le proprie condizioni carcerarie agli *standard* europei, o comunque di fornire adeguate garanzie all'autorità di esecuzione.

²⁵ Cfr. *infra*, par. 4, il passo che precede la nota 63.

²⁶ Cfr. Corte di giustizia, cause riunite C-411/10 e C-493/10, *N.S. c. Secretary of State for the Home Department e M.E. e al. c. Refugee Applications Commissioner, Minister for Justice, Equality and Law Reform*, sentenza del 21 dicembre 2011, punto 106 (d'ora in avanti anche: *N.S. e M.E.*) – per un commento, v. G. MORGESE, *Regolamento Dublino II e applicazione del principio di mutua fiducia tra Stati membri: la pronunzia della Corte di giustizia nel caso N.S. e altri*, in *St. integr. eur.*, 2012, 147-162.

giurisprudenza in materia di asilo o, più in generale, di accostare i due ambiti, non trovi, in realtà, unanimi consensi²⁷.

È parimenti il caso di rimarcare come tale esito ermeneutico rappresenti il punto di arrivo di un procedimento pregiudiziale caratterizzato da sensibili divergenze nelle posizioni dei partecipanti²⁸, ed il risultato di un percorso argomentativo significativamente differente rispetto a quello proposto dall'Avvocato generale Bot, che aveva ricondotto la residuale possibilità di verifica da parte delle autorità giudiziarie di esecuzione all'operatività del principio di proporzionalità²⁹. Tuttavia, la principale distanza con la costruzione della Corte parrebbe rinvenirsi nell'esito di tale controllo di proporzionalità, che per l'Avvocato generale non avrebbe potuto condurre alla non esecuzione di un mandato di arresto, benché il ragionamento manchi, in alcune occasioni, di linearità³⁰.

In breve, mediante la sua risposta al quesito pregiudiziale, la Corte, se da un lato ricostruisce l'esistenza di una deroga ai principi di riconoscimento e fiducia reciproci, il cui esercizio può comportare la non esecuzione di un mandato di arresto europeo, dall'altro inquadra la stessa entro precisi limiti processuali. Ad uno sguardo d'insieme, risulta, infatti, evidente come la Corte abbia inteso definire i rapporti tra le autorità giudiziarie coinvolte secondo una ben strutturata "catena di

²⁷ Un'affinità tra le due materie potrebbe derivare dal comune fondarsi sul principio di fiducia reciproca (cfr., a tal proposito, sentenza *N.S. e M.E.*, punto 83; parere n. 2/13, punto 191). Una qualche analogia è stata riconosciuta anche dall'Avvocato generale Sharpston (cfr. *Conclusioni dell'Avvocato generale Eleanor Sharpston presentate il 18 ottobre 2012*, punto 76). In realtà, con specifico riguardo alla sentenza in commento, la Corte di giustizia sembra *ignorare*, quantomeno esplicitamente, la sua giurisprudenza in materia di asilo. Al più, potrebbe rinvenirsi un unico rimando, tuttavia indiretto, nella misura in cui la Corte cita un passaggio del parere 2/13, consacrato al principio della fiducia reciproca nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, in cui vengono richiamati congiuntamente i casi *Melloni* e *N.S. e M.E.* (cfr., rispettivamente, sentenza *Aranyosi*, punto 78 e parere 2/13, punto 191). Per converso, si osservi come l'Avvocato generale Bot abbia dedicato una cospicua parte delle sue Conclusioni alla sentenza *Aranyosi* (sezione IV) all'*inapplicabilità* in via analogica dei principi enunciati dalla Corte nella sentenza *N.S. e M.E.*, e alle conseguenze negative che una simile estensione potrebbe comportare, tra cui il rischio che il reato resti impunito, in conseguenza del principio di territorialità che caratterizza la legge penale, che non consente alle autorità giudiziarie di esecuzione, in linea di principio, di esercitare l'azione penale nei confronti del reo in luogo delle autorità emittenti.

²⁸ Una sintesi – filtrata – delle posizioni tenute da Stati e Commissione europea si rinviene in H. B. F. M. SØRENSEN, *Mutual Trust – Blind Trust or General Trust with Exceptions? The CJEU Hears Key Cases on the European Arrest Warrant*, consultabile online al sito www.eulawanalysis.blogspot.de.

²⁹ Esso dovrebbe fungere innanzitutto da parametro di valutazione per le autorità giudiziarie di emissione, che dovrebbero valutare l'opportunità di spiccare un mandato in considerazione di elementi quali la gravità del reato commesso o le modalità concrete di esecuzione della pena, ivi comprese le condizioni detentive (cfr. *Conclusioni dell'Avvocato generale Yves Bot*, presentate il 3 marzo 2016, punti 137-155 e 183), ma potrebbe, in subordine, venire in rilievo dinanzi all'autorità giudiziaria di esecuzione, ove un tale controllo di proporzionalità si dimostrasse mancante (ivi, punto 160).

³⁰ In realtà, la sola conseguenza che l'Avvocato generale parrebbe ammettere è la possibile rottura del rapporto di fiducia che sussiste tra Stati membri e, nello specifico, tra autorità giudiziarie (l'autorità di esecuzione sarebbe "legittimata a chiedersi" se la persona corra un rischio di essere detenuta in condizioni inidonee – cfr. ivi, punto 133). Se da un lato, infatti, egli esclude che sussista un obbligo tassativo di eseguire un mandato d'arresto nel caso in cui la sua esecuzione dovesse condurre a risultati sproporzionati (cfr. ivi, punti 70 e 131-132), dall'altro non sembra spingersi oltre l'ammissione di una possibilità per l'autorità giudiziaria di esecuzione, in una situazione caratterizzata da carenze sistemiche, di "chiedere all'autorità giudiziaria emittente tutte le informazioni utili che le consentano di valutare [...] se la consegna della persona ricercata rischi di esporre quest'ultima a condizioni di detenzione sproporzionate" (ivi, punto 183).

obblighi”, una sorta di dialogo “imposto”³¹. Inoltre, la pronuncia della Corte si caratterizza per una serie di questioni interpretative, che spetterà, pertanto, alle autorità giudiziarie nazionali dirimere in sede di giudizio. Alcune di esse derivano, tra l’altro, dalla parziale riformulazione dei quesiti pregiudiziali operata dal Giudice di Lussemburgo³².

3. *Questioni problematiche emergenti dalla sentenza pregiudiziale della Corte di giustizia*

In primo luogo, alcuni dubbi sorgono con riguardo alla portata della deroga. Nello specifico, non risulta agevole comprendere se l’eccezione prevista dal Giudice di Lussemburgo, che certamente risente della specificità del *petitum*, possa estendersi a livello più generale, o se debba invece essere confinata ai casi relativi ad una possibile violazione dell’art. 4 della Carta. In effetti, scorrendo le argomentazioni della Corte, non pare possibile individuare chiari elementi a sostegno del riconoscimento di un generico limite relativo alla tutela dei diritti fondamentali³³. Forse, la sua portata potrebbe riguardare eventuali violazioni di diritti inderogabili. La Corte insiste, infatti, sul carattere assoluto del divieto di pene o trattamenti inumani o degradanti, riconosciuto all’art. 4³⁴. Nel caso di specie, essa sembra riconnettere tale carattere al legame di quest’ultimo con l’art. 1, che sancisce il rispetto della dignità umana³⁵. Inoltre, la Corte individua nel combinato disposto

³¹ Si osservi, inoltre, come la rigorosa scansione temporale prevista dall’art. 17 della decisione quadro già sembri delineare una sorta di “dialogo accelerato” tra autorità giudiziarie nazionali (sul punto, v. S. MONTALDO, *op. cit.*, 360-361).

³² In particolare, il Tribunale di Brema, nelle sue domande pregiudiziali, non si riferiva specificamente all’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali, bensì più generalmente ai “diritti fondamentali dell’interessato e [ai] principi giuridici generali sanciti dall’articolo 6 TUE”, si chiedeva se lo Stato di esecuzione potesse o dovesse subordinare la sua decisione sulla ricevibilità della domanda di consegna “a garanzie sul rispetto delle condizioni di detenzione”, ed infine si domandava se esso potesse o dovesse formulare “requisiti minimi per quanto riguarda le condizioni di detenzione da garantire” (cfr. sentenza *Aranyosi*, punti 46 e 63).

³³ L’unico riferimento a carattere generico consiste nel richiamo – invero, non letterale – che la Corte fa dell’art. 1, par. 3, della decisione quadro (cfr. sentenza *Aranyosi*, punto 83), in cui si riconosce come l’obbligo di rispettare i diritti fondamentali quali sanciti segnatamente dalla Carta e i fondamentali principi giuridici sanciti dall’art. 6 del trattato sull’Unione europea non possa essere modificato per effetto della decisione quadro.

³⁴ Cfr. sentenza *Aranyosi*, punti 85-87. Esso sarebbe poi confermato dall’art. 3 della CEDU, a cui corrisponde il suddetto articolo 4 (*ibid.*).

³⁵ In particolare, la Corte sembrerebbe porre in risalto il nesso di causalità (il divieto “ha carattere assoluto, *in quanto* è strettamente connesso al rispetto della dignità umana – cfr. *ivi*, punto 85). Si osservi, tuttavia, come la Corte richiami a tal proposito un passaggio della sentenza *Schmidberger*, ove il carattere assoluto di tale diritto viene riconosciuto *a prescindere* da un legame con la dignità umana, che in tale sede non trova, infatti, menzione. In realtà, è appena il caso di ricordare come su questioni analoghe si fosse recentemente pronunciata la Corte costituzionale tedesca. In data 15 dicembre 2015, il *Bundesverfassungsgericht* rendeva una decisione con cui rigettava l’esecuzione di un mandato di arresto richiesto da un giudice italiano, perché in contrasto con il principio di tutela della dignità umana, di cui all’art. 1, par. 1, del *Grundgesetz*, avvalendosi del c.d. *Identitätskontrolle*, e considerando, tra l’altro, non necessario un rinvio al Giudice di Lussemburgo, sulla scorta della dottrina dell’*acte clair* (non è possibile in questa sede diffondersi oltre – per un commento, v. D. SARMIENTO, *Awakenings: The “Identity Control” Decision by the German Constitutional Court*, consultabile al sito www.verfassungsblog.de). A tal proposito, è stato dunque sostenuto come il richiamo alla dignità umana sarebbe stato in realtà strategicamente operato dalla Corte di Lussemburgo per inviare un segnale a Karlsruhe: un rifiuto di eseguire un mandato di arresto potrebbe fondarsi soltanto in via eccezionale sul

costituito dagli artt. 1 e 4 della Carta uno dei valori fondamentali dell'Unione e dei suoi Stati membri³⁶, anche se non appaiono chiarissime le implicazioni di tale riconoscimento³⁷.

Ad ogni modo, una simile delimitazione dell'ambito materiale dell'eccezione potrebbe non essere favorevolmente accolta dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. Ciò potrebbe verificarsi, ad esempio, anche nell'ipotesi in cui quest'ultima decidesse, difformemente dalla sua giurisprudenza sul "sistema Dublino", di applicare la dottrina *Bosphorus* ai casi relativi al mandato di arresto europeo³⁸. Alcuni indizi in tal senso potrebbero desumersi, infatti, dalla recente sentenza *Avotiņš c. Lettonia*, in cui per la prima volta la Corte di Strasburgo ha applicato la presunzione della protezione equivalente ad un caso in cui veniva in rilievo il reciproco riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale (nello specifico, l'allora vigente Regolamento *Bruxelles I*)³⁹. In tale circostanza, la Corte ha avuto cura di ribadire l'importanza del

principio di tutela della dignità umana, e solo quando esso si combini con la violazione di un'altra garanzia apprestata dalla Carta dei diritti fondamentali (così G. REPETTO, *Ancora sul mandato d'arresto e diritti fondamentali di fronte alla Corte di giustizia: il caso Aranyosi*, 19 maggio 2016, consultabile online al sito www.diritticomparati.it).

³⁶ Cfr. sentenza *Aranyosi*, punto 87.

³⁷ Posto che, tra l'altro, i valori fondamentali, consacrati all'art. 2 del Trattato sull'Unione europea, presentano una forte connotazione politica, e generalmente rilevano, infatti, in procedimenti di analoga natura (v. U. VILLANI, *Istituzioni di diritto dell'Unione europea*⁴, Bari, 2016, spec. 36).

³⁸ La dottrina *Bosphorus*, ulteriormente affinata nella sentenza *Michaud* (cfr. Corte europea dei diritti dell'uomo, *Michaud c. Francia*, ricorso n. 12323/11, sentenza del 6 dicembre 2012, spec. par. 101 ss.), non ha trovato applicazione in tali casi, sulla scorta della considerazione che gli Stati, in virtù della c.d. clausola di "sovranità", godrebbero di un margine di discrezionalità nel decidere se esaminare o meno la domanda di asilo (cfr., *ex multis*, Corte europea dei diritti dell'uomo, *M.S.S. c. Belgio e Grecia* [GC], ricorso n. 30696/09, sentenza del 21 gennaio 2011, parr. 339-340). In effetti, nonostante sia stata ipotizzata la possibilità che, in seguito al parere 2/13, la Corte europea dei diritti dell'uomo riveda la propria posizione relativa alla dottrina *Bosphorus* (v. L. S. ROSSI, *Il Parere 2/13 della CGUE sull'adesione dell'UE alla CEDU: scontro fra Corti?*, consultabile al sito www.sidiblog.org), di recente il Tribunale di Strasburgo ha nuovamente applicato la presunzione di conformità (cfr. la nota che segue, e il passo che la precede).

³⁹ Corte europea dei diritti dell'uomo, *Avotiņš c. Lettonia* [GC], ricorso 17502/07, sentenza del 23 maggio 2016, par. 105 ss.; d'ora in avanti, anche: *Avotiņš* – per un commento, v. O. FERACI, *Mutuo riconoscimento e principio della protezione equivalente (Bosphorus): riflessioni a margine della sentenza della Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo nel caso Avotiņš c. Lettonia*, in www.sidiblog.org. La Corte di Strasburgo riconosce infatti l'applicabilità della presunzione nel caso in cui "domestic authorities give effect to European Union law and have no discretion in that regard", e questo si verificherebbe quando "the mutual recognition mechanisms require the [domestic] court to presume that the observance of fundamental rights by another Member State has been sufficient" (ivi, par. 115; applicazione, tra l'altro, criticata dal Giudice Sajó nella sua *dissenting opinion*, cfr. ivi, par. 9). Ad una prima valutazione, la Corte potrebbe infatti considerare applicabile anche alla decisione quadro sul mandato di arresto europeo la presunzione di equivalenza, ritenendo soddisfatte le condizioni richieste (cfr. Corte europea dei diritti dell'uomo, *Michaud c. Francia*, cit., parr. 113-115). Nello specifico, essa potrebbe ritenere gli Stati membri sprovvisti di ogni margine di discrezionalità nell'adempimento degli obblighi derivanti dalla loro qualità di membro dell'Unione. Ciò dipenderà, ovviamente, dal modo in cui la Corte di Strasburgo valuterà la pervasività della decisione quadro, la disciplina ivi contenuta riguardante i motivi di non esecuzione che eventualmente dovessero venire in rilievo, la giurisprudenza della Corte di giustizia ad essi relativa (ivi compresa la sentenza in commento), nonché, forse, la prassi attuativa propria degli ordinamenti nazionali (a tal proposito, cfr. sentenza *Avotiņš*, parr. 106-108). Inoltre, ulteriori elementi a sostegno di tale applicabilità potrebbero provenire dalla scadenza del regime transitorio quinquennale previsto dal Protocollo n. 36, relativo al sistema di controllo giurisdizionale per gli atti del c.d. (ex) terzo pilastro dell'Unione europea, che sostanzialmente prorogava, come noto, l'applicazione del regime precedente (ossia la disciplina sancita dal previgente art. 35 TUE, che attribuiva alla Corte di giustizia una competenza più limitata rispetto a quella di cui agli artt. 258 ss. TFUE – in argomento, cfr. C. AMALFITANO, *Scaduto il regime transitorio per gli atti del*

controllo operato dalle corti interne sul rispetto, da parte dello Stato membro la cui decisione giudiziaria debba essere riconosciuta, dei diritti fondamentali. Limitare, infatti, tale verifica ad “exceptional circumstances”, come – osserva la Corte – avrebbe sostenuto il Giudice di Lussemburgo nel parere 2/13, potrebbe risultare incompatibile, all’atto pratico, con il sistema convenzionale, che richiedere invece quantomeno un accertamento commisurato alla gravità della accuse relative ad una supposta violazione dei diritti fondamentali, al fine di escludere un’*insufficienza manifesta* nella loro protezione⁴⁰. Tale compito spetta alle autorità giudiziarie nazionali, alle quali deve dunque essere garantita la possibilità di svolgerlo⁴¹. La Corte di Strasburgo sembrerebbe riconoscere, pertanto, la necessità di un controllo che non si limiti ad una possibile violazione del divieto di pene o trattamenti inumani o degradanti o, più generalmente, di diritti inderogabili, soluzione che invece parrebbe emergere, con le dovute cautele del caso, dalla sentenza *Aranyosi*⁴².

A prescindere dalla portata dell’eccezione prevista dalla Corte di giustizia, un ulteriore profilo di sicuro rilievo attiene al grado di generalità della situazione di rischio “astrattamente reale” necessario ai fini dell’attivazione della procedura di controllo (c.d. *trigger level*). La questione non trova immediata soluzione, ove si consideri che, se da un lato la Corte di Lussemburgo pare riconoscere la possibilità di un controllo anche in situazioni diverse dai casi di violazioni sistemiche o generalizzate, dall’altro essa sembra riconnettere la potenziale sussistenza di un rischio concreto di trattamento inumano o degradante alle condizioni *generali* di detenzione nello Stato membro emittente⁴³. Nelle more di un’eventuale ulteriore pronuncia della Corte di Lussemburgo, che intervenga a chiarire tali aspetti, l’opera esegetica è pertanto affidata ai giudici interni. Di conseguenza, potrebbero profilarsi molteplici scenari, a seconda che essi ritengano necessario un più o meno elevato livello di generalità nelle condizioni di rischio. Per semplicità di analisi, ci limiteremo a considerare i due scenari “estremi”, pur nella consapevolezza, tuttavia, che ben possano verificarsi soluzioni intermedie.

terzo pilastro. Da oggi in vigore il sistema “ordinario” di tutela giurisdizionale della Corte di giustizia, in *eurojust.it*, 1° dicembre 2014; S. MONTALDO, *op. cit.*, 267 ss.).

⁴⁰ V. sentenza *Avotiņš*, par. 114.

⁴¹ Cfr. *ibid.* I limiti della presente analisi non consentono di diffondersi oltre nell’esame dei profili emergenti dalla sentenza *Avotiņš*, che sembrerebbe, in effetti, rappresentare un chiaro monito nei confronti dell’Unione europea, con riguardo all’uso degli strumenti di reciproco riconoscimento. Nonostante, infatti, la Corte di Strasburgo riconosca, per un verso, l’importanza di tali meccanismi – e del principio di mutua fiducia, su cui essi si fondano – ai fini della costruzione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, obiettivo in principio pienamente legittimo (cfr. *ivi*, par. 113), essa ribadisce, dall’altro, come ciò vada realizzato soltanto a condizione che i metodi utilizzati non contrastino con i diritti fondamentali degli individui coinvolti (*ivi*, par. 114). In particolare, osserva la Corte, “it is apparent that the aim of effectiveness pursued by some of the methods used results in the review of the observance of fundamental rights being tightly regulated or even limited” (*ibid.*).

⁴² A tal proposito, si osservi, infatti, come la Corte di Strasburgo faccia riferimento all’eventuale protezione manifestamente insufficiente “[...] of a *Convention right*” (corsivo nostro – cfr. *ivi*, par. 116, *in fine*).

⁴³ Cfr. sentenza *Aranyosi*, punto 91.

a) Nel caso in cui le autorità nazionali reputassero indispensabile, per innescare il meccanismo di controllo, l'esistenza di un *deficit* sistemico⁴⁴, eventualmente rifacendosi, per analogia, alla giurisprudenza della Corte di Lussemburgo relativa al "sistema Dublino"⁴⁵, potrebbe profilarsi un contrasto – il condizionale è quanto mai d'obbligo – con l'eventuale posizione della Corte europea dei diritti dell'uomo, che, come ha fatto nella sua recente giurisprudenza in materia di asilo, potrebbe considerare tale soglia eccessivamente esigente. Com'è noto, nel caso *Tarakhel*, la Corte di Strasburgo ha riconosciuto la derogabilità della presunzione di sicurezza relativa all'apparato di asilo degli Stati membri dell'Unione anche in situazioni non caratterizzate da una *défaillance* sistemica, considerando invece sufficiente l'esistenza di "serious doubts as to the current capacities of the system"⁴⁶. Al verificarsi di simili situazioni, la Corte ha inoltre "modulato" gli adempimenti riconducibili allo Stato che dispone il trasferimento in attuazione della disciplina dell'Unione in materia di asilo⁴⁷. Tra l'altro, si osservi come, ove le autorità giudiziarie di esecuzione considerassero essenziale la sussistenza di una lacuna sistemica, si verificherebbe una sensibile deviazione anche rispetto alla soluzione accolta dalla Corte di Lussemburgo nel caso *N.S. e M.E.* Nonostante, infatti, in tale occasione la Corte abbia subordinato l'obbligo di non trasferire i

⁴⁴ Ad oggi la Corte di giustizia non ha tuttavia chiarito i contorni di tale nozione, né elaborato precisi criteri per identificarla (un tentativo di concettualizzazione giuridica di tale nozione è stato proposto in dottrina da A. VON BOGDANDY, M. IOANNIDIS, *Il deficit sistemico nell'Unione europea*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 2014, 593-640).

⁴⁵ È stato, comunque, sostenuto come dalla pronuncia delle Corti di giustizia risulti difficile poter ricavare delle indicazioni inequivocabili di carattere generale volte ad escludere i trasferimenti solo in situazioni caratterizzate da carenze sistemiche (v. G. CELLAMARE, *In tema di controllo della Corte europea dei diritti dell'uomo sull'operare del sistema c.d. di Dublino*, in *St. integr. eur.*, 2015, 65-83, 70).

⁴⁶ Corte europea dei diritti dell'uomo, *Tarakhel c. Svizzera* [GC], ricorso n. 29217/12, sentenza del 4 novembre 2014, par. 115. In altri termini, nonostante la convergenza di entrambe le corti europee quanto al riconoscimento della relatività della presunzione di sicurezza degli Stati membri dell'Unione, si registrerebbe, in qualche misura, una divergenza in merito all'estensione dell'ambito di derogabilità di tale presunzione e, nello specifico, alle condizioni che ad essa danno luogo (cfr. V. PETRALIA, *Integrazione europea e crisi di fiducia tra gli Stati membri: il sistema Dublino III*, in L. PANELLA (a cura di), *Le sfide dell'Unione europea a 60 anni dalla Conferenza di Messina*, in corso di pubblicazione). In dottrina è stato sostenuto, tuttavia, come non sia chiaro "whether *Tarakhel* abandons the CJEU's assumption that only 'systemic deficiencies' in the asylum system of a responsible State can justify a challenge to a Dublin transfer, or whether the judgment merely modifies the notion of 'systemic deficiencies' considerably, lowering the threshold for its application" (così S. PEERS, *Tarakhel v. Switzerland: Another Nail in the Coffin of the Dublin System?*, 5 novembre 2014, consultabile online al sito www.eulawanalysis.blogspot.de). Inoltre, è stato osservato come la soluzione accolta dalla Corte di Strasburgo possa trovare la sua *occasio* nelle peculiari condizioni di vulnerabilità dei soggetti coinvolti, in particolare quella dei richiedenti asilo minori di età (v. C. FAVILLI, *Reciproca fiducia, mutuo riconoscimento e libertà di circolazione di rifugiati e richiedenti protezione internazionale nell'Unione europea*, in *Riv. dir. int.*, 701-747, 715; R. PALLADINO, *La 'derogabilità' del 'sistema Dublino' dell'UE nella sentenza Tarakhel della Corte europea: dalle 'deficienze sistemiche' ai 'seri dubbi sulle attuali capacità del sistema' italiano di accoglienza*, in *Dir. um. dir. int.*, 2015, 226-232, 230).

⁴⁷ Così M. MARCHEGIANI, *Il sistema di Dublino ancora al centro del confronto tra Corti in Europa: carenze sistemiche, problemi connessi alle «capacità attuali del sistema di accoglienza» e rilievo delle garanzie individuali nella sentenza Tarakhel c. Svizzera*, in *Ordine internazionale e diritti umani*, 2014, 1107 ss., 1108. La Corte ha infatti riconosciuto l'obbligo, per tale Stato – nel caso di specie, la Svizzera – di richiedere alle autorità del Paese di destinazione – segnatamente, l'Italia – garanzie individuali che assicurino che ai richiedenti asilo venga accordato un trattamento che tenga conto dell'età dei bambini e della necessità di preservare l'unità familiare (Corte europea dei diritti dell'uomo, *Tarakhel c. Svizzera*, cit., par. 120). La Corte avrebbe creato, in altri termini, una "intermediate category of cases in which national administrations must proceed with caution" (cfr. S. PEERS, *op. cit.*).

richiedenti asilo all'esistenza di carenze sistemiche nello Stato membro teoricamente competente ad esaminare le relative domande, essa non ha tuttavia previsto alcun sistema di *double-check*, cristallizzato invece nella sentenza *Aranyosi*. L'individuazione di tale *défaillance* sarebbe risultata, dunque, *sufficiente* a bloccare il trasferimento.

b) Ove, per converso, le autorità giudiziarie nazionali interpretassero la pronuncia pregiudiziale nel senso di riconoscersi il dovere di azionare il meccanismo di controllo in presenza di elementi che attestino un rischio reale legato anche a situazioni specifiche, ossia in caso di violazioni "spot" – lettura che, ci pare, sia da preferire, in quanto più aderente al testo della sentenza –, non soltanto la soluzione potrebbe ugualmente non essere in piena sintonia con la giurisprudenza di Strasburgo⁴⁸, ma ciò potrebbe creare una significativa breccia nel principio di mutua fiducia, mettendo seriamente a rischio la tenuta del sistema del mandato di arresto europeo, e i suoi caratteri distintivi (semplicità e celerità della procedura)⁴⁹.

Ma ulteriori profili non risultano adeguatamente chiariti dalla pronuncia della Corte. Ad esempio, non è agevole comprendere se le corti nazionali debbano verificare le condizioni di rischio *motu proprio*, oppure, in maniera più pragmatica ma anche meno garantista, se l'esame vada condotto su istanza di parte. La Corte si limita, infatti, a osservare che l'autorità giudiziaria dello Stato membro d'esecuzione è tenuta a valutare la sussistenza di un rischio concreto di trattamento inumano o degradante "quando [...] dispone di elementi che attestano" una tale evenienza⁵⁰. Inoltre, non appare chiaro se l'onere della prova, che eventualmente gravi sulla parte che lamenta la lesione dei propri diritti⁵¹, possa, in alcuni casi, subire un'inversione, o comunque un'attenuazione⁵².

⁴⁸ Per le motivazioni di cui *supra*, il passo che precede la nota 42.

⁴⁹ Com'è noto, la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo testimonia l'esistenza di diffuse violazioni dei diritti fondamentali legate alle condizioni detentive negli Stati parti della CEDU. A tal proposito, si rinvia alla sezione *factsheets (detention)* del sito internet della Corte di Strasburgo (www.echr.coe.int). Con un particolare focus sul caso italiano, v., da ultimo, M. L. AVERSANO, *Il sovraffollamento carcerario (art. 3 CEDU)*, in A. DI STASI (a cura di), *CEDU e ordinamento italiano. La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e l'impatto nell'ordinamento interno (2010-2015)*, Padova, 2016, 205-249. In realtà, anche il Parlamento europeo ha posto l'accento sulle "inaccettabili condizioni di numerosi centri di detenzione in tutta l'Unione e [sul] loro impatto sui diritti fondamentali degli interessati, in particolare il diritto alla tutela contro pene o trattamenti disumani o degradanti di cui all'articolo 3 della CEDU, nonché sull'efficacia e sul funzionamento degli strumenti di riconoscimento reciproco dell'Unione" (Risoluzione del Parlamento europeo, cit., considerando F (ix)).

⁵⁰ Cfr. sentenza *Aranyosi*, punto 88.

⁵¹ A tal riguardo, l'Avvocato generale Sharpston, nelle Conclusioni al caso *Radu*, aveva, ad esempio, sostenuto come spettasse alla persona ricercata convincere l'autorità chiamata a decidere che le sue obiezioni al trasferimento fossero sostanzialmente fondate, pertanto implicitamente accogliendo la tesi che su di questa gravasse l'onere della prova (cfr. *Conclusioni dell'Avvocato generale Eleanor Sharpston*, cit., punto 85).

⁵² In particolare, la Corte di Strasburgo avrebbe riconosciuto come la presenza di carenze sistemiche sollevi il singolo dall'onere di provare il rischio individuale di violazione dell'art. 3 CEDU (v. C. FAVILLI, *op. cit.*, 713). Una simile costruzione potrebbe, inoltre, influire sull'obbligo che grava sull'autorità giudiziaria di esecuzione di richiedere informazioni supplementari alla corrispondente autorità di emissione.

Ancora, la Corte evita di pronunciarsi sull'eventuale idoneità di garanzie individuali fornite dallo Stato di emissione a scongiurare il rischio "individuale" di trattamento inumano o degradante, nonostante l'*Hanseatisches Oberlandesgericht* sembri accennarvi nel suo quesito pregiudiziale⁵³.

In sintesi, le incertezze che, come osservato, caratterizzano l'eccezione individuata dalla Corte di Lussemburgo, se da un lato potrebbero essere in qualche misura volute da quest'ultima, al fine di lasciare alle autorità giudiziarie nazionali un certo margine di discrezionalità, dall'altro potrebbero complicare, e non poco, il compito affidato alle autorità giudiziarie nazionali. A tal proposito, si osservi come la Corte di cassazione italiana non abbia tardato ad applicare i principi ricavabili dalla sentenza *Aranyosi*⁵⁴. Proprio sulla scorta di tali elementi, essa ha annullato, con rinvio ad altra sezione, la sentenza con cui la Corte di appello di Catanzaro acconsentiva all'esecuzione di un mandato di arresto nei confronti di un cittadino romeno condannato nel suo Stato per traffico di stupefacenti⁵⁵. Un esame della pronuncia si rivela, pertanto, di particolare interesse, al fine di testare la tenuta, negli ordinamenti nazionali, di quanto sancito in sede pregiudiziale dal Giudice di Lussemburgo.

4. La sentenza della Corte di cassazione italiana sul caso Barbu: un banco di prova per i principi sanciti dal Giudice di Lussemburgo

Innanzitutto, la recente pronuncia sul caso *Barbu* testimonia l'importante effetto propulsivo esercitato dalla sentenza *Aranyosi* sull'attività della Corte di Cassazione. Nello specifico, esso sarebbe dovuto all'esplicito riconoscimento dell'obbligo di valutazione delle condizioni di rischio di trattamento inumano o degradante, e all'opera di specificazione delle relative modalità di esercizio. Nonostante, infatti, la Legge di attuazione della decisione quadro sul mandato di arresto europeo preveda, tra i motivi di non esecuzione, l'obbligo di rifiuto di consegna da parte della corte

⁵³ Come osservato (cfr. *supra*, nota 32, e il passo che la precede), la Corte opera una riformulazione delle questioni, evitando accuratamente di menzionare i termini "garanzie" o "assicurazioni", che infatti non compaiono nel testo della sentenza. Per converso, il Giudice di rinvio aveva fatto espresso richiamo alla possibilità/obbligo di richiedere "garanzie" – *assurances*, nella versione francese – allo Stato membro di emissione. A tal proposito, le posizioni dei partecipanti al procedimento risultavano, inoltre, sensibilmente divergenti (cfr. H. B. F. M. SØRENSEN, *op. cit.*). Ed invero, la decisione quadro sul mandato di arresto europeo già contiene una disposizione, l'art. 5, che prevede come, in circostanze particolari, lo Stato di esecuzione possa subordinare l'esecuzione del mandato all'ottenimento di determinate garanzie, che lo Stato emittente è tenuto a fornire, tra l'altro in ipotesi decisamente connesse alla tutela dei diritti dell'individuo (sul punto, cfr. S. MONTALDO, *op. cit.*, 395-396). Come ricordato (cfr. *supra*, nota 47), la questione delle garanzie individuali è recentemente venuta in rilievo nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo relativa al "sistema Dublino"; anche in tale ambito, essa non pare, tuttavia, esente da profili problematici (da ultimo, si rinvia a S. BOLOGNESE, *Il ricorso a garanzie individuali nell'ambito dei c.d. 'trasferimenti Dublino': ancora sul caso Tarakhel*, in *Dir. um. dir. int.*, 2015, 233-237, ed alla dottrina ivi richiamata).

⁵⁴ Corte di cassazione (sezione VI penale), *Barbu*, sentenza del 3 giugno 2016 n. 23277/16 (d'ora in avanti anche: *Barbu*). Per un primo commento, v. M. CASTELLANETA, *La consegna va bloccata se nel Paese di emissione c'è il rischio di trattamenti disumani in carcere*, consultabile online al sito www.marinacastellaneta.it.

⁵⁵ La Corte stralcia, infatti, quattro dei sei motivi adottati dal ricorrente nel ricorso, dichiarando ammissibili soltanto quelli che trovavano nei principi contenuti nella sentenza *Aranyosi* la loro *occasio*.

d'appello in caso di "serio pericolo che la persona ricercata venga sottoposta alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti"⁵⁶, è fondandosi sulla sentenza *Aranyosi* che la Corte di cassazione riconosce la carenza nella valutazione condotta – e nella motivazione adottata – dalla Corte d'appello di Catanzaro circa l'eventuale rischio, per l'individuo destinatario del mandato di arresto, di subire pene o trattamenti inumani o degradanti⁵⁷. A conferma di ciò, si osservi come essa non sia pervenuta all'annullamento della sentenza per mancato rispetto dell'ipotesi di non esecuzione poc'anzi ricordata, bensì per l'insufficienza riscontrata nei necessari accertamenti atti a verificare l'eventuale *sussistenza* di tale motivo, secondo la procedura descritta dalla Corte di giustizia⁵⁸. In altri termini, la Suprema Corte avrebbe confermato in capo alle giurisdizioni di merito l'obbligo di verifica delle condizioni di detenzione in presenza di elementi che attestino un rischio "astrattamente reale" di trattamento inumano o degradante nello Stato membro di emissione o, in subordine, il dovere di *adeguata* motivazione dell'eventuale insussistenza del rischio⁵⁹.

Più in generale, la Suprema Corte dimostra di recepire in maniera adeguata quanto emerge dalla pronuncia del Giudice di Lussemburgo⁶⁰. Così, ad esempio, la Cassazione, nel riconoscere l'importanza di fondare la valutazione del rischio su dati opportunamente aggiornati, ha cura di attualizzare gli elementi relativi alla situazione del sistema giudiziario romeno, basando le proprie

⁵⁶ Art. 18, co. 1, lett. h), L. n. 69/2005. Scorrendo la legge, si apprende, inoltre, come la Corte di appello debba ugualmente rifiutare la consegna "[...] se dagli atti risulta che la sentenza irrevocabile, oggetto del mandato d'arresto europeo, non sia la conseguenza di un processo equo condotto nel rispetto dei diritti minimi dell'accusato previsti dall'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali [...], e dall'articolo 2 del Protocollo n. 7 a detta Convenzione [...], statuente il diritto ad un doppio grado di giurisdizione in materia penale" (lett. g)). In realtà, mediante tale legge, l'Italia non soltanto ha introdotto motivi di non esecuzione non previsti dalla decisione quadro, ma ha altresì eliminato la prevista distinzione tra motivi obbligatori e facoltativi di rifiuto, relegandoli indistintamente nella prima categoria.

⁵⁷ Come osserva la Corte di Cassazione, "era compito della Corte di appello, alla quale la questione era stata espressamente sottoposta, di esaminare la richiesta della consegna del Barbu, conformandosi all'interpretazione della decisione quadro del 2002 risultante dalla sentenza della Corte di giustizia [...], tenuto conto dell'espreso motivo di rifiuto della consegna previsto dall'articolo 18, comma 1, lett. h), l. n. 69 del 2005". A tal proposito, "la Corte di appello, pur dando atto che dal rapporto del CPT risultava che le carceri romene fossero sovraffollate, malsane e con scarsa luce ed aerazione, ha *laconicamente* affermato che tale produzione non dimostrava il pericolo attuale e concreto che il consegnando fosse esposto al rischio di pratiche inumane o torture. Si tratta di affermazione *non supportata da alcun accertamento «mirato»*" (corsivo nostro – sentenza *Barbu*, p. 7, punto 4.7).

⁵⁸ Cfr. *ivi*, p. 10, punto 5. In realtà, la Corte di Cassazione, in maniera neanche troppo velata, contesta la valutazione operata dalla Corte d'appello non solo nel *metodo*, bensì anche nel *merito*, riconoscendo l'esistenza di quello che essa definisce come un "grave problema sistemico" del trattamento penitenziario in Romania (*ivi*, p. 8).

⁵⁹ Tuttavia, neanche la Corte di cassazione si esprime con chiarezza in merito alle questioni dell'attivazione della procedura di controllo e dell'onere della prova (cfr. *supra*, il passo che precede le note 50-52), benché alcuni indizi sembrino far propendere per un onere a carico della difesa. In particolare, la Corte riconosce che, durante il procedimento dinanzi alla Corte d'appello, fonti qualificate sarebbero state prodotte dalla difesa (*ibid.*).

⁶⁰ Sebbene non manchi qualche "svista". Ad esempio, nel richiamare le circostanze fattuali che avrebbero condotto alla domanda pregiudiziale presentata dal Tribunale tedesco, la Suprema Corte ne rinviene l'origine in uno soltanto dei due casi poi trattati congiuntamente dalla Corte di Lussemburgo (segnatamente, quello relativo al mandato di arresto "esecutivo" emesso dall'autorità giudiziaria romena), dimenticando, invece, il secondo (il mandato di arresto "processuale" spiccato, invece, dal giudice ungherese). Inoltre, non risultano chiarissimi i due "aspetti nodali" che, secondo la Suprema Corte, il Giudice di Lussemburgo avrebbe posto in evidenza (cfr. *ivi*, p. 5, punto 4.3).

considerazioni sul rapporto del Comitato per la prevenzione sulla tortura del Consiglio d'Europa (CPT), pubblicato il 24 settembre 2015, e sulla più recente giurisprudenza della Corte di Strasburgo⁶¹. Ancora, essa ribadisce l'*iter* che la Corte d'appello, a seguito dell'annullamento della pregressa sentenza, dovrà seguire nel riesaminare il caso, in conformità alle indicazioni della Corte di giustizia. Anzi, la Suprema Corte riconosce in capo ad essa ulteriori adempimenti, ridefinendo la procedura in senso ulteriormente restrittivo⁶².

In alcuni casi, tuttavia, l'indeterminatezza – forse voluta – che caratterizza taluni aspetti della sentenza *Aranyosi* conduce la Cassazione ad individuare soluzioni applicative calibrate sull'ordinamento italiano. In particolare, essa sembra non ignorare la possibilità che la generica facoltà di rifiuto della consegna riconosciuta all'autorità giudiziaria di esecuzione dal Giudice di Lussemburgo possa astrattamente condurre ad un rinvio *ad infinitum* della decisione sul trasferimento, rischio mitigato soltanto dal richiamo al limite del “termine ragionevole”⁶³. Pertanto, ove non possa escludersi un rischio di trattamenti inumani o degradanti, la Corte di cassazione converte tale facoltà in un obbligo di rifiuto “allo stato degli atti”, ai sensi dell'art. 18, co. 1, lett. h), della L. n. 69/2005⁶⁴. Ciononostante, la soluzione a cui perviene la Suprema Corte risentirebbe delle indicazioni emergenti dalla pronuncia della Corte di Lussemburgo⁶⁵.

5. Osservazioni conclusive

La sentenza della Corte di giustizia sul caso *Aranyosi* si candida a diventare un importante tassello in quel mosaico, ancora incompiuto, rappresentato dallo spazio di libertà, sicurezza e

⁶¹ Cfr. *ivi*, pp. 8-9.

⁶² La Cassazione non soltanto richiama l'obbligo, per la Corte d'appello, di richiedere informazioni complementari all'autorità giudiziaria romena, ma impartisce ulteriori direttive, che riducono ulteriormente il suo margine di manovra. In tal senso, la richiesta di informazioni dovrà innanzitutto accertare “se la persona richiesta in consegna sarà detenuta presso una struttura carceraria; in caso positivo, le condizioni di detenzione che saranno riservate all'interessato, al fine di escludere in concreto il rischio di un trattamento contrario all'art. 3 CEDU”. Ancora, per la valutazione di conformità in merito allo spazio individuale intramurario, “il giudice del rinvio terrà conto dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, che ha stabilito che lo stesso va individuato in uno spazio almeno pari a tre metri quadrati «calpestabili» [...], richiamando la giurisprudenza della Corte EDU sul punto” (cfr. *ivi*, p. 9). Inoltre, nell'inoltrare la richiesta, la Corte d'appello *dovrà* – e non, invece, *potrà* – fissare un termine adeguato che, ai sensi dell'art. 16 della l. n. 69/2005, non potrà comunque essere superiore ai trenta giorni (*ibid.*). Non mancano, tuttavia, alcuni passaggi poco chiari; così, non si comprende cosa la Cassazione voglia esattamente intendere quando osserva che “l'inoltro attraverso l'autorità centrale garantirà sia una tendenziale omogenea trattazione dei casi simili, sia il presidio delle autorità politiche, cui fa riferimento il considerando n. 10” della decisione quadro (*ibid.*).

⁶³ La Corte di cassazione manifesta infatti delle perplessità “sulla praticabilità di un epilogo siffatto nei singoli ordinamenti” (*ivi*, p. 7).

⁶⁴ Cfr. *ivi*, p. 9.

⁶⁵ Come rileva la Cassazione – in maniera, in realtà, non troppo chiara – “[l]a decisione «allo stato degli atti» si giustifica in conformità alle indicazioni fornite dalla Corte di giustizia, nella prospettiva che, entro un tempo ragionevole, lo Stato di emissione possa adottare in relazione alla persona richiesta in consegna le misure necessarie per assicurare le condizioni essenziali per la consegna stessa, ovvero il rispetto dei diritti inviolabili della persona umana, sanciti dalla Carta fondamentale dell'Unione europea” (*ivi*, p. 10).

giustizia. Quest'ultimo, fortemente connotato da un impianto "multilivello"⁶⁶, rinviene nel dialogo lo strumento privilegiato per la sua costruzione. Anzi, la pronuncia in commento sembrerebbe arricchire ulteriormente il già variegato ventaglio di opzioni dialogiche. Nello specifico, al dialogo tra Corte di giustizia e giudici interni, sovente di tipo pregiudiziale⁶⁷, ma che in alcuni casi – ivi compreso quello in commento – assume i tratti di un "dialogue sans paroles"⁶⁸, e al "dialogo a distanza", tra Corte di Lussemburgo e Corte di Strasburgo⁶⁹, si affianca quello "imposto", tra autorità giudiziarie nazionali. Non soltanto un rapporto dialogico *multidirezionale*, pertanto, bensì anche *multimodale*.

Certamente, la pronuncia pregiudiziale fornisce un importante contributo ai fini della ricostruzione dei principi che regolano il sistema del mandato di arresto europeo, e dei limiti che li caratterizzano. In particolare, l'interpretazione resa dalla Corte interviene a colmare, in parte, il vuoto normativo relativo all'assenza di un motivo di rifiuto di esecuzione in caso di possibile violazione dei diritti fondamentali. Tuttavia, la soluzione a cui perviene la Corte di Lussemburgo non esaurisce il discorso relativo all'esistenza – ed alla portata – di una più generale deroga in materia di diritti umani⁷⁰. Anzi, come rilevato, molteplici sono i nodi irrisolti attinenti all'interpretazione degli stessi principi sanciti dalla Corte di giustizia nella sentenza *Aranyosi*, che non consentono, pertanto, una facile applicazione da parte delle autorità giudiziarie nazionali, le quali non possono, inoltre, ignorare la giurisprudenza della Corte di Strasburgo. A tal proposito, alcune iniziali indicazioni possono desumersi dalla pronuncia della Corte di cassazione sul caso *Barbu*, tra cui il possibile effetto catalizzatore della sentenza *Aranyosi* sull'attività delle autorità

⁶⁶ Cfr. R. PALLADINO, *op. cit.*, 232.

⁶⁷ L'importanza del dialogo pregiudiziale in tale ambito è stata riconosciuta già tempo addietro da N. PARISI, *I diritti fondamentali nell'Unione europea fra mutuo riconoscimento in materia penale e principio di legalità*, in U. DRAETTA, N. PARISI, D. RINOLDI (a cura di), *Lo spazio di libertà sicurezza e giustizia dell'Unione europea. Principi fondamentali e tutela dei diritti*, Napoli, 2007, 113-156, spec. 153-154; L. DANIELE, *Il dialogo tra Corte di giustizia e Corti supreme degli Stati membri: il caso del mandato di arresto europeo*, in *St. integr. eur.*, 2011, 433-455, 454; più recentemente, v. A. RUGGERI, "Dialogue" Between European and National Courts, in *the Pursuit of the Strongest Protection of Fundamental Rights (with Specific Regard to Criminal and Procedural Law)*, in S. RUGGERI (ed.), *Human Rights in European Criminal Law New Developments in European Legislation and Case Law after the Lisbon Treaty*, Cham-Heidelberg-New York-Dordrecht-London, 2015, 9-29.

⁶⁸ L'espressione è mutuata da O. DUTHEILLET DE LAMOTHE, *Conseil constitutionnel et Cour européenne des droits de l'homme: un dialogue sans paroles*, in AA. VV., *Le dialogue des juges. Mélanges en l'honneur du président Bruno Genevois*, Paris, 2009, 403 e ss. Con riguardo al caso in commento, pur ammettendo che un simile dialogo "sotterraneo" abbia avuto luogo tra Corte di giustizia e Corte costituzionale tedesca, non risulta, tuttavia, agevole comprenderne il tenore (cfr. *supra*, nota 35).

⁶⁹ L'espressione, già usata da E. REBASTI, *Corte europea dei diritti umani e sistema comune europeo in materia di asilo*, in *Dir. um. dir. int.*, 2011, 343-355, 354, permane quanto mai valida, come dimostrano i recenti sviluppi legati al parere 2/13.

⁷⁰ In realtà, ci si potrebbe chiedere se una modifica alla decisione-quadro che istituisce il mandato d'arresto europeo risulti, se non opportuno, quantomeno auspicabile, al fine di restituire chiarezza alla materia, e di facilitare il recepimento della normativa europea, e la successiva applicazione, da parte delle autorità giudiziarie nazionali.

giudiziarie nazionali, benché gli ancora numerosi dubbi potranno trovare una risposta solo a seguito della progressiva implementazione da parte dei giudici interni⁷¹.

Più in generale, dalla lettura della sentenza traspare la volontà del Giudice di Lussemburgo di ricercare un bilanciamento tra effettiva tutela dei diritti fondamentali ed efficace funzionamento del sistema del mandato d'arresto europeo⁷², operazione già compiuta in passato, e che tuttavia aveva condotto ad esiti parzialmente differenti⁷³. Ed invero, a parere di chi scrive, dalla breve analisi in questa sede condotta emerge l'estrema difficoltà di trovare un punto di equilibrio tra i citati obiettivi. A ben guardare, il problema non risiede tanto in una supposta loro incompatibilità⁷⁴. Piuttosto, il contrasto sarebbe dovuto all'attuale situazione che si registra nei sistemi penitenziari degli Stati membri, caratterizzata da diffuse violazioni dei diritti fondamentali, sovente a carattere sistemico, su cui la Corte di Strasburgo ha reiteratamente posto l'attenzione. In simili circostanze, la pronuncia in commento potrebbe innescare un meccanismo di verifica da parte delle autorità giudiziarie di esecuzione lungi dall'essere eccezionale. Anzi, il controllo potrebbe addirittura tramutarsi in *sistematico*⁷⁵, rischiando di creare un notevole *vulnus* nel sistema del mandato di arresto europeo. In definitiva, molto dipenderà da come i giudici applicheranno la deroga prevista

⁷¹ Ad esempio, secondo la Cassazione, la Corte di giustizia avrebbe “volutamente evitato di prevedere eventuali garanzie sul rispetto delle condizioni di detenzione da parte dello Stato di esecuzione, così come prospettato dal giudice di rinvio” (cfr. sentenza *Barbu*, p. 7). Tuttavia, le autorità giudiziarie degli altri Stati membri, in considerazione dell'incertezza che caratterizza tale questione (v. *supra*, il passo che precede la nota 53), potrebbero decidere di accogliere una differente interpretazione.

⁷² Sulla “recherche constante” di tale equilibrio insistono, ad esempio, E. BRIBOSIA, A. WEYEMBERGH, *Les affaires Aranyosi et Caldaru ou la contribution de la Cour de justice de l'Union européenne à l'équilibre entre liberté et sécurité*, consultabile online al sito www.iee-ulg.eu. Di “reconciliation between various competing values and interests” parla, invece, S. GÁSPÁR-SZILÁGYI, *op. cit.*

⁷³ La Corte di giustizia, quando si è trovata a pronunciarsi in via pregiudiziale su questioni attinenti al sistema del mandato di arresto europeo, ha sovente privilegiato l'esigenza di preservare l'efficienza del sistema di consegna a discapito del pieno rispetto dei diritti fondamentali del ricercato. Tuttavia, è stato sostenuto come tale scelta ermeneutica della Corte si giustificerebbe in ragione del fatto che, nelle situazioni oggetto di esame della Corte, le garanzie del giusto processo risultavano comunque rispettate nel loro contenuto essenziale (cfr. S. MONTALDO, *op. cit.*, 406-411).

⁷⁴ Come è stato, ad esempio, efficacemente osservato, “trust and control are no alternatives, but two sides of the same coin” (così M. BÖSE, *Human Rights Violations and Mutual Trust: Recent Case Law on the European Arrest Warrant*, in S. RUGGERI, *op. cit.*, 135-145, 145). E d'altronde, come ebbe modo di osservare l'Avvocato generale Cruz Villalón nelle sue Conclusioni al caso *I.B.*, “[s]e è vero che il mutuo riconoscimento è uno strumento che rafforza lo spazio di sicurezza, di libertà e di giustizia, è altrettanto vero che la salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali costituisce un prius che legittima l'esistenza e lo sviluppo di tale spazio” (*Conclusioni dell'Avvocato generale Pedro Cruz Villalón*, presentate il 6 luglio 2010, punto 43).

⁷⁵ Ciò potrebbe verificarsi, in particolare, nel caso in cui le autorità giudiziarie nazionali svincolassero la procedura di controllo dalla necessaria esistenza di un *deficit* sistemico (cfr. *supra*, par. 3). Come osserva, a tal proposito, l'Avvocato generale Bot, “[t]enuto conto del numero di Stati membri confrontati a un malfunzionamento del loro sistema penitenziario, e in particolare un problema di sovraffollamento carcerario generalizzato, [la previsione di un motivo di non esecuzione fondato sul rischio di violazione, nello Stato membro emittente, dei diritti fondamentali della persona consegnata] avrebbe l'effetto [...] di introdurre un'eccezione sistematica all'esecuzione dei mandati di arresto europei emessi da tali Stati, il che porterebbe a paralizzare il meccanismo del mandato di arresto europeo” (*Conclusioni dell'Avvocato generale Yves Bot*, cit., punto 123). Inoltre, l'Avvocato generale accenna alla possibilità che gli Stati “rispettosi” dei diritti fondamentali diventino Stati-rifugio per le persone ricercate desiderose di sfuggire all'esercizio di un'azione penale o all'esecuzione di una pena privativa della libertà (ivi, punto 63).

dalla Corte di giustizia. Di certo, la sentenza *Aranyosi* induce a riflettere sulla possibilità che il sistema di consegna previsto dalla decisione quadro sul mandato di arresto europeo continui a rappresentare un meccanismo semplice, certo e rapido.